

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** • (magistrato) e **Silvia Massimi** • (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI COME PRESIDIO DELLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: UNA LETTURA SOSTANZIALE DELL'ART. 452-QUATERDECIES C.P.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15105 del 17 febbraio - 27 aprile 2026

La recente sentenza della Corte di cassazione offre l'occasione per riflettere sul ruolo della tracciabilità dei rifiuti quale elemento imprescindibile del sistema di tutela ambientale delineato dal legislatore e, conseguentemente, sulla portata del requisito dell'abusività richiesto dall'art. 452-quaterdecies del codice penale.

Nonostante la disposizione incriminatrice sia stata oggetto di numerosi interventi interpretativi, la pronuncia valorizza un profilo di particolare interesse, ribadendo che gli obblighi documentali previsti dalla normativa di settore non assolvono una funzione meramente amministrativa, ma costituiscono strumenti essenziali per garantire la conoscibilità dell'intera filiera del rifiuto e l'effettività dei controlli pubblici.

La vicenda trae origine dall'attività di una società formalmente autorizzata alla gestione di rifiuti metallici, nell'ambito della quale le indagini avevano consentito di accertare un sistematico ricorso a formulari di identificazione falsi o del tutto mancanti per il trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti. Le risultanze investigative evidenziavano una gestione organizzata e continuativa dell'attività degli imprenditori (dotati di grandissimi spazi di stoccaggio e che impiegavano sedici lavoratori dipendenti) caratterizzata dalla sottrazione di numerosi conferimenti al sistema di tracciabilità previsto dalla normativa ambientale e, conseguentemente, all'attività di controllo delle autorità competenti.

Nel ricorso per cassazione gli imputati sostenevano che le contestate irregolarità documentali dovessero essere qualificate come semplici violazioni formali, dunque inidonee a integrare il requisito dell'abusività richiesto dall'art. 452-quaterdecies c.p., soprattutto in considerazione del fatto che l'impianto risultava munito delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La Corte di cassazione ha respinto questa impostazione riduttiva, riaffermando un principio ormai consolidato e arricchendolo di un'importante precisazione sistematica. L'abusività della gestione non coincide con la sola assenza del titolo autorizzativo, ma ricomprende tutte quelle modalità operative che si pongano in contrasto con la disciplina di settore e che risultino idonee a compromettere il corretto governo del ciclo dei rifiuti. In questa prospettiva, la falsificazione e l'omessa compilazione dei formulari di identificazione non rappresentano semplici inadempimenti burocratici o irregolarità, bensì si tratta di condotte che incidono direttamente sulla possibilità di ricostruire provenienza, movimentazione e destinazione finale dei rifiuti, vanificando il sistema dei controlli predisposto dall'ordinamento. Come si legge nella sentenza, a proposito del requisito della abusività, "la gestione di rifiuti in assenza di Fir o mediante Fir falsificati è qualificabile come abusiva perché effettuata in violazione della specifica disciplina della gestione dei rifiuti e a tutela dell'ambiente".

Importante è anche l'affermazione dei giudici di legittimità secondo cui il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede necessariamente l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito: l'attività criminosa può svolgersi anche in un contesto comprendente operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (come nel caso valutato nella sentenza qui esaminata).

La pronuncia si inserisce così nel più ampio percorso evolutivo inaugurato dalla L. 68/2015, che ha progressivamente privilegiato una lettura sostanziale delle fattispecie ambientali, orientata alla tutela effettiva del bene giuridico ambiente piuttosto che al mero rispetto formale delle prescrizioni amministrative. In tale contesto, la tracciabilità assume una funzione centrale, costituendo lo strumento attraverso il quale è possibile seguire il rifiuto lungo l'intera filiera e prevenire fenomeni di dispersione incontrollata e di vera e propria gestione illecita.

La decisione evidenzia inoltre come la sistematica elusione degli obblighi documentali possa rappresentare un indice qualificato dell'esistenza di un'attività organizzata di traffico illecito, soprattutto quando l'alterazione del sistema di tracciabilità sia funzionale al conseguimento di un profitto mediante il risparmio dei costi di gestione o l'occultamento dell'effettiva destinazione dei rifiuti.

La documentazione ambientale, pertanto, non costituisce un mero corredo amministrativo dell'attività d'impresa, ma uno degli strumenti attraverso cui si realizza la tutela preventiva dell'ambiente: il suo esame da parte di chi svolge controlli non può prescindere da una valutazione ampia delle attività a cui la documentazione si riferisce.

